

STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

STATUTO

TITOLO I

Struttura ed attività della Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e Grassi

Art. I
(Natura e sede)

1. La Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, di seguito indicata "Stazione", istituita con D.Lgt. 2.2.1919, n. 637 è Ente pubblico economico con sede in Milano, via Giuseppe Colombo 79.
2. L'eventuale cambio della sede è deliberato dal Consiglio d'amministrazione.
3. La Stazione è disciplinata dalle norme del decreto legislativo 29/10/1999, n. 540 e successive modifiche e integrazioni, e del presente Statuto.

Art. 2
(Funzioni)

=

1. In relazione ai settori di competenza ai sensi del D.Lgt 2.2.1919 n. 637 la Stazione svolge:

- a) ricerca applicata
- b) analisi e prove
- c) assistenza tecnica e consulenza alle aziende
- d) documentazione e informazione
- e) formazione
- f) partecipazione ai lavori di normazione nazionali e internazionali
- g) certificazione di prodotti e di processi produttivi

2. La Stazione svolge inoltre i seguenti compiti:

- promuove ed attua iniziative d'interesse nazionale nei settori di competenza;
- cura lo studio e la ricerca innovativa relativa ai prodotti ed ai processi di produzione, con particolare attenzione allo sviluppo di tecnologie pulite che consentano di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di ridurre l'immissione sul mercato di sostanze pericolose.
- promuove la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso e il loro smaltimento ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento.

Art. 3
(Mezzi finanziari)

1. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali la Stazione si avvale dei mezzi finanziari derivanti dallo svolgimento di attività di carattere economico, dalla riscossione dei contributi a carico delle imprese e dalle altre entrate determinate da specifiche norme di legge.
2. L'attività della Stazione è sottoposta al regime del diritto privato.

TITOLO II**Organi****Art. 4**
(Organi della Stazione)

1. Sono organi della Stazione:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 5
(Composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto di n. 18 componenti, dodici dei quali di provenienza imprenditoriale, rappresentati da:

- n. 4 consiglieri per il settore oli e grassi
- n. 2 consiglieri per il settore saponi
- n. 2 consiglieri per il settore cosmetico
- n. 3 consiglieri per il settore vernici
- n. 1 consigliere per il settore lubrificanti

sei in rappresentanza delle Amministrazioni e degli Enti locali, come di seguito specificato:

- n. 1 consigliere in rappresentanza del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
- n. 1 consigliere in rappresentanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
- n. 1 consigliere in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- n. 1 consigliere in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente
- n. 1 consigliere in rappresentanza della Regione Lombardia
- n. 1 consigliere in rappresentanza della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.

2. Il Consiglio, prima della scadenza del proprio mandato, procede ad una verifica del peso di ciascuno dei settori rientranti nell'ambito di competenza della Stazione, sulla base del numero delle ditte contribuenti appartenenti a ciascun settore, dell'ammontare dei contributi da esse corrisposti e dell'attività svolta dalla Stazione al fine di valutare eventuali modifiche del numero di consiglieri spettante a ciascun settore.

3. La facoltà di modifica statutaria, relativa al numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, non può essere esercitata negli ultimi sei mesi del termine previsto per lo scioglimento del Consiglio.

4. Il numero dei componenti di provenienza imprenditoriale non può essere inferiore ai due terzi del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.

5. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto e con funzione di segretario, il Direttore generale.

6. Il Consiglio di amministrazione è l'organo primario di governo della Stazione:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) determina la politica generale di gestione della Stazione e ne stabilisce le direttive;
- c) delibera lo Statuto e le eventuali modifiche;
- d) delibera su proposta del Presidente il documento previsionale annuale ed il bilancio di esercizio predisposti dal Direttore generale;

- e) determina i criteri per l'individuazione dei contribuenti e la misura dei contributi di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29/10/1999, n. 540;
- f) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità di cui al successivo art. 14;
- g) delibera il regolamento del personale ed ogni altro tipo di regolamento interno;
- h) delibera la scelta del contratto di lavoro applicabile ai dipendenti;
- i) delibera il conferimento degli incarichi od affidamento servizi a soggetti idoneamente qualificati definendone lo svolgimento, i compensi ed ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal decreto legislativo, dallo Statuto e dal Regolamento di amministrazione e contabilità, qualora non sia possibile avvalersi di personale interno;
- k) delibera il tariffario delle analisi, delle prove, delle misure e delle altre prestazioni a pagamento;
- l) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore generale e ne stabilisce il compenso;
- m) delibera la revoca del Direttore generale;
- n) delibera gli emolumenti del Collegio dei revisori contabili ai sensi del successivo art. 9, comma 9 del presente Statuto e può deliberare gli emolumenti per il Presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione;
- o) delibera la struttura organizzativa della Stazione, ivi compresa l'eventuale istituzione di sezioni distaccate;
- p) delibera l'organico della Stazione nonché i criteri e le procedure per l'assunzione e il licenziamento del personale;
- q) delibera i criteri per la stipula degli accordi di collaborazione ai sensi del successivo art. 12 del presente Statuto;
- r) delibera sull'attuazione di ogni altro compito demandato alla Stazione da leggi nazionali o da regolamenti comunitari;
- s) delibera gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
- t) delibera l'erogazione di contributi per scopi sociali, scientifici e promozionali e il relativo budget;
- u) delibera sulle transazioni e sulle opportunità di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi;
- v) delibera gli atti non demandati espressamente alla competenza di altri organi.

Art. 6

(Riunioni e deliberazioni)

1. Entro 30 giorni dal decreto di nomina del Consiglio di amministrazione, il Consigliere più anziano di età convoca la riunione di insediamento e la presiede fino all'elezione del Presidente.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso al domicilio di ciascun Consigliere spedito per lettera, fax o posta elettronica, non oltre il settimo giorno precedente a quello dell'adunanza.
Analogo avviso, entro il medesimo termine, viene spedito ai Revisori.
L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare e la data della convocazione stessa. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante avviso telegrafico, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno due giorni prima della data di convocazione
3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del documento previsionale.
Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità dei voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Le votazioni concernenti fatti e situazioni personali sono adottate sempre a scrutinio segreto.
7. Lo Statuto e le successive eventuali modifiche sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
8. Alle adunanze del Consiglio assiste il Collegio dei revisori.

Art. 7

(Nomina e scioglimento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione della Stazione è nominato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sulla base delle designazioni dei settori imprenditoriali contribuenti e dalle amministrazioni interessate.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per più di due volte. Detto limite non si applica ai rappresentanti delle amministrazioni e/o degli Enti locali.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo, da inoltrare per iscritto.
4. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, non eccedenti la maggioranza, si provvede alla nomina dei sostituti con le modalità di cui al precedente comma 1. I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito. Nell'ipotesi in cui venga a mancare la maggioranza dei componenti, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dichiara la decadenza del Consiglio di amministrazione e provvede alla sua integrale ricostituzione.
5. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per gravi violazioni di legge, ovvero quando risulti impedita l'attuazione dei fini istituzionali della Stazione.
6. In caso di decadenza o scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nomina un Commissario straordinario cui viene affidata l'ordinaria amministrazione della Stazione per il periodo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Art. 8
(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio stesso con la presenza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede entro i successivi quindici giorni ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza dei presenti il Consiglio decade. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 7, comma 6. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo del Consiglio.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto una sola volta.
3. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale della Stazione, con facoltà di conferire le relative procure e/o deleghe; è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto della Stazione nelle liti;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
 - c) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale;
 - d) propone al Consiglio di amministrazione i programmi dell'attività annuale e pluriennale della Stazione;
 - e) propone al Consiglio di amministrazione il documento previsionale annuale della Stazione ed il bilancio d'esercizio;
 - f) adotta i provvedimenti di assoluta urgenza, di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione utile;
 - g) stipula, previa delibera del Consiglio di amministrazione, i contratti collettivi di lavoro per il personale;
 - h) può conferire al Direttore generale procure per il compimento di determinati atti e di categorie di atti;
 - i) propone l'istituzione di Sezioni distaccate, sentito il Direttore generale.
4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 9

(Il Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da:
 - a) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
 - b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
 - c) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dalla associazione più rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione, d'intesa con le altre associazioni interessate.
2. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, durano in carica cinque anni e possono essere confermati. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili, a norma del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Collegio dei revisori contabili:
 - a) nomina, fra i propri componenti, il Presidente del Collegio;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili;
 - c) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - d) esamina il documento previsionale annuale;
 - e) effettua le verifiche di cassa;
 - f) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità.
4. Lo svolgimento di ciascuna di queste attività del Collegio dei revisori contabili è documentato in appositi verbali. Copia dei verbali deve essere trasmessa, entro 15 giorni, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
5. I componenti del Collegio dei revisori contabili possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
6. Per quanto non previsto dal presente Statuto, al Collegio dei revisori contabili si applicano gli articoli 2397 e seguenti del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.
7. Il Collegio dei revisori contabili deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio, a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio. Il Revisore supplente assume l'ufficio di Revisore effettivo. Qualora venga a mancare il Presidente del Collegio dei revisori contabili, ricostituito il Collegio, si elegge il nuovo Presidente.
8. In attesa della ricostituzione del Collegio, le funzioni di Presidente sono assunte dal componente più anziano di età.

9. Le deliberazioni del Collegio dei revisori contabili debbono essere prese a maggioranza assoluta.
10. Gli emolumenti dei componenti del Collegio dei revisori contabili fanno carico al bilancio della Stazione e sono determinati tenuto conto della vigente tariffa professionale dei dottori commercialisti ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 10/10/1994 n. 645 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO III

Struttura Organizzativa

Art. 10

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, anche a tempo determinato.
3. Il Direttore generale è responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi stabiliti; in particolare, il Direttore generale svolge le seguenti funzioni:
 - a) attua i programmi e realizza gli obiettivi indicati dal Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione;
 - b) imposta, coordina e controlla l'attività della Stazione distribuendo i compiti e gli incarichi;
 - c) è responsabile dell'applicazione delle norme vigenti;
 - d) predispone il programma annuale e pluriennale di attività e lo sottopone al Presidente per l'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - e) predispone il documento previsionale annuale ed il bilancio d'esercizio da sottoporre al Presidente per l'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - f) propone al Presidente l'organico complessivo del personale e la struttura organizzativa della Stazione ;
 - g) sovrintende al personale, proponendo al Presidente assunzioni, promozioni, licenziamenti ed i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo scritto;
 - h) ordina le ispezioni, indagini ed accertamenti riferendone agli organi statuari competenti;
 - i) firma la corrispondenza nei limiti delle attribuzioni sopra indicate e può delegare la firma a funzionari;
 - j) esercita ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente;
 - k) è coadiuvato dal funzionario più elevato in grado, al quale può demandare in via ordinaria particolari mansioni, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - l) esercita i poteri di spesa ed ogni altra funzione attribuitagli da leggi o regolamenti, gestendo i rapporti bancari compresa la stipulazione di eventuali contratti di finanziamento e di mutuo, quest'ultimo previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
 - m) e' titolare dei poteri decisionali di spesa ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 19/9/1994 n. 626 e successive modifiche e integrazioni, modificato ed integrato dal decreto legislativo 19/3/1996 n. 242, sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro riferendo al consiglio di amministrazione in merito alle iniziative e attività realizzate in dipendenza di tale qualifica;
 - n) partecipa al Consiglio di amministrazione in qualità di segretario senza diritto di voto.
4. In caso di inosservanza delle direttive del Consiglio di amministrazione, di violazione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il Consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti ed udito il Direttore generale, può risolvere il contratto dichiarandone la decadenza e provvedere alla sua sostituzione.

Art. 11

(Organico complessivo del personale e struttura organizzativa della Stazione)

1. L'organico complessivo del personale e la struttura organizzativa della Stazione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore Generale.
2. Per determinate esigenze inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni, la Stazione può instaurare, anche in eccedenza all'organico complessivo del personale, rapporti di lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi nel rispetto delle norme di legge in materia.
3. La Stazione può deliberare la costituzione di sezioni distaccate. Il responsabile della sezione distaccata, nominato dal Direttore generale cui resta subordinato, organizza l'attività della Sezione e distribuisce i compiti e le mansioni al personale assegnato alla Sezione.

Art. 12
(Accordi di collaborazione)

1. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai compiti istituzionali, la Stazione può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali od internazionali, anche ricevendone contributi.
2. Alla stipula degli accordi di cui al comma precedente provvede il Direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Per ogni accordo deve essere indicato il responsabile dell'attività.
3. I diritti inerenti all'attività svolta appartengono alla Stazione ove non altrimenti stabilito.

Art. 13
(Incarichi temporanei di collaborazione)

1. Per l'attuazione dei programmi di cui al precedente art. 12 la Stazione ha facoltà di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati.
2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, il relativo svolgimento, i compensi ed ogni altro aspetto non espressamente disciplinato vengono definiti con delibera del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV**Gestione Finanziaria****Art. 14**

(Fonti di finanziamento e Gestione finanziaria)

1. La Stazione provvede al finanziamento delle proprie attività a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 29/10/1999, n. 540.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il documento previsionale annuale è redatto secondo il criterio della competenza economica, è approvato dal Consiglio d'amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento; esso viene trasmesso al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro 15 giorni dalla sua deliberazione.
4. Il documento previsionale annuale è accompagnato da:
 - a) la relazione del Collegio dei revisori contabili;
 - b) una relazione che illustra i programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
 - c) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il bilancio di esercizio è costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e la relativa nota integrativa ed è corredato dalla relazione illustrativa delle attività a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio dei revisori contabili. Il bilancio di esercizio è trasmesso al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro 15 giorni dalla sua deliberazione.
6. Contestualmente al documento previsionale annuale, il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio ed a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttività e proficuità.
7. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite con apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione. Detto regolamento prevede altresì l'introduzione di una contabilità economica analitica che consenta una nuova riclassificazione e articolazione delle poste attive e passive per funzioni obiettivo al fine di individuare centri di costo e responsabilità.
8. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai Revisori contabili almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio di amministrazione.

Art. 15
(Vigilanza)

1. Sui rilievi formulati dal Ministero vigilante, sugli atti deliberativi indicati all'art. 10, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 29/10/1999, n. 540, il Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Se il Ministero non si pronuncia entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle delibere riesaminate le stesse si intendono approvate.



STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE
DEGLI OLI E DEI GRASSI

Art. 16
(Controllo Corte dei Conti)

1. La Stazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 17
(Norma transitoria)

1. Il Consiglio di amministrazione, nominato con D.M. 9.10.2000 con un limite temporale di tre anni, continua a svolgere la propria funzione fino al compimento del quinquennio, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente Statuto.
2. Il Collegio dei revisori contabili, nominati con D.M. 14 febbraio 2001 con un limite temporale di tre anni, continua a svolgere la propria funzione fino al compimento del quinquennio ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente Statuto.
3. Fino all'approvazione, da parte della Stazione, dello Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, continuano ad avere applicazione le disposizioni vigenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in materia di organizzazione contabile, sistemi di scrittura e bilanci.
4. Il Direttore di ruolo statale in carica alla data del decreto legislativo n. 540 del 29/10/1999 svolge le funzioni di Direttore generale per incarico del Consiglio di amministrazione fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 18
(Rinvio)

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel decreto legislativo 29/10/1999, n. 540 e nel presente Statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme degli artt. 2363 e seguenti del codice civile.